

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 36128/15 R.G. e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 17/6/2015;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 30.5.2015, la Dolce Calabria di Morello Alessandra s.a.s. ha chiesto in via di urgenza che sia ordinata alla società Eni s.p.a. la immediata riattivazione della fornitura di gas presso l'immobile sito in Roma, alla via Ostilia n. 24, ove la società ricorrente svolge la attività commerciale di ristorazione e di *food & beverage*.

A sostegno della domanda ha dedotto di avere stipulato con Eni s.p.a. un contratto di fornitura del gas e che la fornitura è stata interrotta in data 25 maggio 2015 mediante la rimozione della relativa tubazione operata da personale Italgas su richiesta della Eni s.p.a. a causa del mancato pagamento di n. 17 bollette per complessivi euro 1.049,08, che essa aveva provveduto a saldare lo stesso giorno, dandone comunicazione alla Eni s.p.a., a mezzo fax, il giorno successivo con contestuale richiesta di riattivazione della fornitura, che non era tuttavia avvenuta.

Fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la Eni s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto della invocata tutela cautelare per insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il ricorso deve essere respinto, non essendo ravvisabile il presupposto del *periculum in mora*.

La ricorrente sotto tale profilo si è limitata ad affermare che il comportamento illegittimo della società resistente le avrebbe arrecato un notevole danno, non solo economico, ma anche di immagine, di cui si è riservata di chiedere il risarcimento.

Il pregiudizio paventato dalla ricorrente, avendo unicamente carattere pecuniario, non integra gli estremi della irreparabilità necessaria ai fini della

concessione del provvedimento di urgenza, non avendo la ricorrente assolto l'onere di dare prova della irreparabilità costituita dalla insufficienza di una futura riparazione pecuniaria del danno (Trib. Firenze, ord. 10.6.98).

Infatti i crediti pecuniari, proprio per la mancanza del requisito della irreparabilità, possono formare oggetto di provvedimenti di urgenza solo in casi del tutto eccezionali, ossia solo laddove sia eccessivamente difficile la determinazione dell'ammontare del risarcimento o quando questo sia di entità tale che il pagamento determinerebbe la lesione di altri diritti assoluti o sarebbe difficilmente ripetibile.

Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, atteso che, riguardando la fornitura una attività commerciale, l'eventuale risarcimento dovuto alla ricorrente in conseguenza del comportamento tenuto da Eni s.p.a. non appare di difficile quantificazione e comunque le dimensioni patrimoniali della società resistente fanno ritenere che, anche in caso di esito del giudizio di merito favorevole alla ricorrente, quest'ultima non sarebbe esposta al rischio di non poter recuperare il proprio credito.

Peraltro, sulla base dei fatti prospettati, risulta evidente che la odierna parte ricorrente avrebbe potuto evitare la interruzione della fornitura di gas qualora il pagamento delle fatture fosse intervenuto prima della interruzione e che in ogni caso la intervenuta interruzione, che va tenuta distinta dalla sospensione temporanea della fornitura, esclude la riattivazione di quella fornitura ed impone la attivazione di una nuova fornitura e dunque di un nuovo rapporto contrattuale di somministrazione.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, in euro 200,00 per la fase di studio della controversia, in euro 200,00 per la fase introduttiva del giudizio ed in euro 250,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali.

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Dolce Calabria di Morello Alessandra s.a.s.;

b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 650,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed I.V.A. nella misura di legge

Si comunichi

Roma, 24.6.2015

IL GIUDICE
[Handwritten Signature]

TRIBUNALE DI ROMA
24-6-2015
BENIAMINO PATRIZI
IL GIUDICE

IL CASO.it